



**UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL'APPENNINO REGGIANO**



**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
COLLABORAZIONE AUTONOMA**

**Art. 1
OGGETTO, FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 3 comma 56 della L. 244/2007 come sostituito dall'art. 46 comma 3 del D. L. 112/2008 convertito nella legge n. 133/2008, dell'art. 7 comma 6ter del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 e s.m.i. e dell'art. 110 comma 6 del D.Lgs 267 del 18/08/2000 e s.m.i. i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa a soggetti estranei all'Unione.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:
 - a) gli incarichi per la difesa e la rappresentanza in giudizio dell'Ente;
 - b) gli incarichi professionali di progettazione, direzione lavori, collaudi, supporto tecnico amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del responsabile competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, verifica progetti, indagini prestazioni e servizi tecnici-accessori necessari alla realizzazione di lavori pubblici, di cui agli artt. 23, 24, 31, 46 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti) e alle Linee Guida n. 1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" approvate dall'ANAC con Delibera n. 417 del 15 maggio 2019;
 - c) gli incarichi configurabili quali appalti di servizi, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti);
 - d) gli incarichi già disciplinati da specifiche disposizioni di legge;
 - e) gli incarichi di cui all'art. 90 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.
 - f) gli incarichi ai componenti esterni delle commissioni di concorso e di gara;
 - g) gli incarichi per servizi obbligatori per Legge, in mancanza di uffici a ciò deputati;
 - h) gli incarichi occasionali strettamente connessi alle qualità artistiche o culturali o di esperienza possedute dal soggetto incaricato.
 - i) Gli incarichi agli organismi di controllo interno e al nucleo di valutazione;
3. Per l'affidamento degli incarichi previsti dal precedente comma 2 si provvederà con le modalità previste dalla normativa di riferimento o in mancanza nel rispetto dei principi contenuti nella legge sul procedimento amministrativo, nel codice dei contratti pubblici, nel regolamento per l'esecuzione di servizi in economia e nel regolamento dei contratti.

**ART. 2
CONDIZIONE E PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI, COMPETENZE,
LIMITI DI SPESA**

1. L'Unione può stipulare contratti di collaborazione autonoma di cui al comma 1 dell'art. 1 del presente regolamento, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., tramite specifiche indicazioni nei programmi della relazione previsionale e programmatica.
2. Per le esigenze cui non è possibile far fronte col personale in servizio l'Unione può conferire gli incarichi, di cui al comma 1 dell'art. 1 del presente regolamento, ad esperti di



**UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL'APPENNINO REGGIANO**



particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione stessa;
 - b) l'Amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'inesistenza di risorse umane disponibili al suo interno ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzarle;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione.
3. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
 4. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il responsabile che ha stipulato i contratti.
 5. La competenza all'affidamento degli incarichi è del segretario, dei responsabili dei settori e dei servizi, titolari di posizione organizzativa.
 6. Gli incarichi possono essere conferiti dai responsabili nel limite massimo di spesa annua per incarichi di collaborazione fissato nel bilancio preventivo e sulla base degli indirizzi stabiliti nel piano esecutivo di gestione.

ART. 3

PROCEDURE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Gli incarichi sono conferiti con procedura di selezione con la comparazione di curricula professionali e, ove ritenuto opportuno, colloquio e/o offerta economica. In particolare l'offerta economica viene utilizzata nell'ipotesi in cui non sia facilmente predeterminabile il valore della prestazione.
2. Le procedure comparative utilizzabili per il conferimento degli incarichi sono:
 - a) avviso pubblico per lo specifico incarico da conferire;
3. L'avviso pubblico per la selezione dell'incaricato contiene:
 - a) l'oggetto della prestazione e/o le attività richieste e le modalità di svolgimento;
 - b) i requisiti richiesti;
 - c) i criteri di valutazione dei candidati e il loro eventuale peso (curriculum a cui può aggiungersi il colloquio e/o offerta economica);
 - d) il termine e le modalità con cui devono essere presentate le domande;
 - e) l'eventuale valore economico di riferimento della prestazione.
4. Il responsabile competente procede alla selezione degli esperti esterni valutando in termini comparativi, a seconda dei casi, gli elementi curriculari, le eventuali proposte operative ed economiche e gli esiti del colloquio.

ART. 4

CONFERIMENTO DI INCARICHI SENZA PROCEDURA COMPARATIVA

1. Possono essere conferiti gli incarichi in via diretta, senza esperimento di apposita selezione nei seguenti casi:
 - a) Particolare urgenza connessa alla realizzazione delle attività oggetto d'incarico;



**UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL'APPENNINO REGGIANO**



- b) Necessità di prestazioni professionali tali da non consentire forme di comparazione, con riguardo alla natura dell'incarico, all'oggetto della prestazione ovvero alle abilità-conoscenze-qualificazioni dell'incaricato;
- c) Esito negativo della precedente procedura comparativa per mancanza di domande o per mancanza di candidati idonei in ipotesi in cui non possano essere sostanzialmente modificate le originarie condizioni di selezione;
- d) Prestazioni di tipo complementare non comprese nell'incarico principale già conferito, necessarie per il risultato finale complessivo; in tal caso l'attività complementare può essere affidata, senza alcuna comparazione selettiva, a condizione che non possa essere separata da quella originaria, senza recare pregiudizio agli obiettivi e programmi perseguiti con l'incarico iniziale;

**ART. 5
CONTRATTO DI INCARICO**

- 1. Il responsabile stipula, in forma scritta, i contratti di lavoro autonomo. I contratti devono contenere i seguenti elementi essenziali:
 - a) la tipologia, l'oggetto e il luogo della prestazione;
 - b) le modalità di realizzazione e di verifica delle prestazioni;
 - c) la durata della prestazione o il termine finale e le eventuali modalità per la proroga;
 - d) il compenso e le modalità di corresponsione dello stesso;
 - e) le ipotesi di recesso e/o di risoluzione del contratto e/o di clausole ritenute necessarie per il raggiungimento del risultato atteso a seguito della verifica del regolare espletamento dell'incarico.
- 2. Il compenso è calcolato in correlazione alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, alle condizioni di mercato o tariffe ed alla utilità che l'ente ne ricava o all'offerta economica presentata. Il pagamento è condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico. La corresponsione avviene, di norma, al termine di svolgimento dello stesso, salvo diversa pattuizione in relazione a fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto del contratto. Nel contratto possono essere previste penali per il caso di inadempimento, salvo comunque il risarcimento dei maggiori danni.
- 3. La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza di un orario di lavoro né inserimento dell'incaricato nella struttura organizzativa dell'ente, fatte salve le esigenze di coordinamento concordate nel contratto.
- 4. Per gli incarichi meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione è possibile concludere il contratto tramite lettera commerciale con la quale si dispone l'ordinazione della prestazione e su cui devono essere riportati, oltre alla accettazione dell'incaricato in merito alle prestazioni definite, le clausole e le condizioni essenziali dell'incarico.

**ART. 6
VERIFICA DELL'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE**

- 1. Il responsabile verifica il corretto svolgimento dell'incarico mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.
- 2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare d'incarico, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Responsabile può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.



**UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL'APPENNINO REGGIANO**



3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il responsabile può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente pattuito.

**ART. 7
FORME DI PUBBLICITÀ**

1. I provvedimenti di conferimento di incarichi professionali di collaborazione, di cui all'art. 1, comma 1 del presente regolamento, devono essere pubblicati sul sito web dell'Amministrazione, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, ai sensi dell'art. 3, comma 54, della Legge 244/07.
2. la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione del nominativo dell'incaricato, dell'oggetto dell'incarico, del relativo compenso, costituisce condizione di efficacia giuridica dei contratti di lavoro autonomo di consulenza, ai sensi dell'art. 3 comma 18 della L. 244/2007.
3. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente che ha adottato o proposto il relativo atto.
4. E' compito dei Responsabili che conferiscono gli incarichi o dei responsabili di procedimento dagli stessi designati l'esecuzione delle operazioni previste nei commi precedenti entro giorni 7 dal conferimento degli incarichi.

**ART. 8
COMUNICAZIONE ALLA CORTE DEI CONTI**

1. Il responsabile che conferisce l'incarico, provvede, se del caso, alla necessarie comunicazioni alla Corte dei Conti.

**ART. 8
ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività e l'immediata eseguibilità della deliberazione con cui viene approvato.